

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Novembre 2015

Lavoro



Congedo Parentale: L'INPS sulla gestione del congedo parentale a ore

Con il messaggio 6704 del 3 novembre, l'INPS interviene per chiarire alcuni aspetti relativi alla fruizione del congedo parentale ad ore, con particolare riferimento alla cumulabilità con altri permessi orari.

Il D.lgs. 80/2015, riguardante *Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*, tra le varie novità ha previsto la possibilità di fruizione del congedo parentale ad ore da parte degli aventi diritto; in mancanza di una specifica disciplina contrattuale, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Sul punto interviene l'INPS, con proprio messaggio del 3 novembre u.s., per fornire alcune precisazioni circa l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Tale incumulabilità risponde all'esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa. In particolare l'istituto chiarisce che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti. Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria. L'INPS ricorda comunque che, stante quanto previsto dalla legge, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l'altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter.



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Durc on-line: una semplificazione che funziona

A quattro mesi dall'avvio oltre 1 milione e 200 mila le richieste di certificazione, l'84,6% ha ottenuto il rilascio in tempo reale del documento

Continua ad evidenziare risultati positivi il Durc on-line, la nuova procedura semplificata di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. A quattro mesi dall'avvio dell'operatività, scattata il 1° luglio, sono state 1.241.220 le richieste della certificazione

pervenute ai tre enti gestori della procedura (Inps, Inail e Casse Edili). Per 1.050.648, pari all'84,65%, c'è stato il rilascio in tempo reale del Durc che, è opportuno ricordarlo, ha validità di quattro mesi e può essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge senza bisogno di richiederne uno nuovo ogni volta. Un dato positivo, che attesta un'elevata percentuale di conformità ai requisiti di legge da parte delle imprese, migliorando ulteriormente il dato di regolarità riscontrato dopo un mese dall'avvio (l'80,7%). Riguardo alle restanti richieste, per il 4% circa è stata avviata un'istruttoria che si conclude entro le 72 ore dalla presentazione della domanda con il rilascio di un Durc regolare o con la richiesta di regolarizzazione; mentre per poco più del 10%, è stata accertata un'irregolarità, ovvero una non conformità ai requisiti previsti dalla legge. Questi dati confermano l'utilità della nuova procedura di rilascio del Durc che riduce i tempi per l'ottenimento della certificazione e, di conseguenza, consente risparmi significativi, in termini di impiego di ore di lavoro, per le imprese, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti tenuti al rilascio.

Il nuovo esonero contributivo 2016

Se non vi saranno modifiche nel prossimo passaggio alla Camera del DDL stabilità 2016 come modificato con il maxi emendamento approvato in Senato, viene confermato l'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, pur rimaneggiato rispetto al precedente. Dato il minor importo complessivo del prossimo esonero annuale, non si esclude possa realizzarsi una corsa alle assunzioni in questo scorcio di anno 2015, al fine di accaparrarsi i maggiori vantaggi contributivi. Così come approvato dal Senato, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero spetterà ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero rimane non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero non spetterà inoltre ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, come in passato, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Come si è visto, l'impianto normativo rimane analogo a quello adottato con legge 190/2014, variando in riduzione sia l'entità dell'esonero che la durata. Rimangono quindi esclusi dalla fruibilità dell'esonero:

- contratto di apprendistato,
- contratto di lavoro domestico,
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro,
- lavoratori per i quali il beneficio (sia nel 2015 che nel 2016), sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato,
- lavoratori che nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (presumibilmente ottobre, novembre e dicembre 2015) avevano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro che vuole usufruire dello sgravio (considerando anche società controllate o collegate),

- inoltre, non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.



Osservatorio sul precariato - Pubblicati i dati per il periodo gennaio-settembre 2015

Nei primi nove mesi del 2015 è aumentato, rispetto al corrispondente periodo del 2014, il numero delle assunzioni con contratti a tempo indeterminato nel settore privato (+340.323: da 990.641 a 1.330.964). Crescono anche le assunzioni con contratti a termine (+19.119) mentre si riducono le assunzioni in apprendistato (-32.991).

La variazione netta – vale a dire il saldo tra le assunzioni e le cessazioni – per i primi nove mesi del 2015 sfiora le 600mila posizioni; ciò che è rilevante è il confronto con l’analogo valore per l’anno precedente, pari a 310.595 unità: il miglioramento è dunque prossimo alle 300mila unità.

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato stipulate in Italia sono state 1.330.964, il 34,4% in più rispetto all’analogo periodo del 2014. Le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, comprese le “trasformazioni” degli apprendisti, sono state 371.152 (l’incremento rispetto al 2014 è del 18,1%). Le cessazioni di rapporti a tempo indeterminato sono di poco aumentate (+25.889). Di conseguenza, la variazione netta dei contratti a tempo indeterminato risulta fortemente positiva (+469.393) e nettamente superiore a quella registrata per il corrispondente periodo dell’anno precedente (+98.046).

Tali andamenti spiegano anche il cambiamento nell’incidenza delle assunzioni con rapporti stabili sul totale dei rapporti di lavoro attivati/variat, passata dal 32,0% dei primi nove mesi del 2014 al 38,1% dello stesso periodo del 2015. Nella fascia di età fino 29 anni, l’incidenza dei rapporti di lavoro “stabili” sul totale dei rapporti di lavoro è passata dal 24,4% del 2014 al 31,3% del 2015.

L’incremento delle assunzioni a tempo indeterminato 2015 su 2014 risulta superiore alla media nazionale (+34,4%) in Friuli-Venezia Giulia (+82,0%), in Umbria (+59,6%), in Piemonte (+54,4%), nelle Marche (+52,8%), in Emilia-Romagna (+50,1%), in Trentino-Alto-Adige (+48,7%), in Veneto (+47,8%), in Liguria (+46,0%), nel Lazio (+41,1%), in Lombardia (+39,0%), in Basilicata (+35,9%), in Sardegna (+35,4%) e in Toscana (+34,9%). I risultati peggiori si registrano nelle regioni del Sud: Sicilia (+10,8%), Puglia (+15,8%) e Calabria (+17,1%).

La quota dei nuovi rapporti di lavoro full time sul totale dei nuovi rapporti registra un modestissimo incremento di 0,9 punti percentuali, passando dal 61,8% del 2014 al 62,7% del 2015.

Rispetto al 2014, il peso dei nuovi rapporti di lavoro con retribuzioni mensili inferiori a 1.000 euro diminuisce di un punto percentuale, passando dal 6,3% al 5,3%; una diminuzione si riscontra anche nella fascia retributiva immediatamente superiore (1.001-1.250 euro), la cui incidenza passa dall’8,8% del 2014 al 7,9% del 2015. Risulta in lieve diminuzione (da 22,9% a 22,6%) il peso dei nuovi rapporti di lavoro con retribuzioni comprese nella fascia tra 1.251 e 1.500 euro, mentre aumenta di 0,9 punti percentuali il numero dei rapporti che si collocano nella fascia retributiva da 1.501 a 1.750 euro e di 0,7 punti percentuali quello nella fascia da 1.751 a 2.000 euro; per i nuovi rapporti di lavoro con retribuzioni comprese fra 2.001 a 3.000 euro, gli aumenti sono pari a 0,2 punti percentuali, mentre risulta pressoché stabile l’incidenza delle fasce retributive superiori a 3.000 euro.

Per quanto riguarda i buoni lavoro, nei primi nove mesi del 2015 risultano venduti 81.383.474 voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, del valore nominale di 10 euro, con un incremento medio nazionale, rispetto al corrispondente periodo del 2014 (48.067.353), pari al 69,3%, con punte del 99,4% in Sicilia e dell’87,7% in Puglia.

Esonero contributivo e comportamenti elusivi: attività di vigilanza

Il Ministero del Lavoro ha emanato la lettera circolare n. 19069 del 9 novembre 2015, con la quale fornisce, ai propri ispettori, ulteriori indicazioni operative finalizzate alla implementazione delle verifiche ispettive su eventuali comportamenti elusivi volti alla fruizione dell'esonero contributivo triennale, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). In particolare, il Ministero informa circa messa a disposizione, da parte delle sedi centrali Inps, di informazioni sui datori di lavoro che, negli ultimi mesi, hanno richiesto la fruizione dell'esonero ed in particolare, sulle precedenti posizioni lavorative del personale interessato alla stabilizzazione. In relazione alla trasmissione di dette informazioni, il Dicastero evidenzia la necessità di ulteriori controlli mirati, anche congiuntamente al personale ispettivo dell'Istituto Previdenziale.

In arrivo 30 miliardi di tredicesime

Anche l'erario farà festa: incasserà 10 miliardi di Irpef

Tra il primo di dicembre e le settimane successive i 33 milioni di pensionati e di lavoratori dipendenti italiani riceveranno le tredicesime. Al netto delle ritenute Irpef, l'importo che verrà erogato agli italiani sfiorerà i 30 miliardi di euro. A beneficiarne sarà anche l'erario: le ritenute Irpef assicureranno un gettito di ben 10 miliardi di euro. "Per i lavoratori dipendenti - segnala il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA - l'importo reale della tredicesima 2015 sarà leggermente superiore a quello percepito l'anno scorso. Nello specifico, si tratta di 14 euro in più per un operaio specializzato, di 16 euro in più per un impiegato, mentre per un capo ufficio l'incremento sarà di 25 euro. Per un pensionato con un assegno mensile netto di poco meno di 1.000 euro al mese, invece, l'aumento rispetto al 2014 sarà di soli 3 euro". Quali sono le ragioni degli aumenti in capo ai dipendenti? "Alla luce del fatto che i rinnovi contrattuali di quest'anno hanno assicurato degli aumenti retributivi medi dell'1,14 per cento e superiori alla crescita dell'inflazione che nel 2015 è stata pari a zero le tredicesime di quest'anno saranno un po' più pesanti di quelle ricevute nel 2014".

Questi risultati altro non sono che una stima elaborata dall'Ufficio studi della CGIA che ha fatto i conti in tasca a tre importanti categorie di lavoratori dipendenti presenti nel nostro Paese: quella degli operai, quella degli impiegati e quella dei quadri/capo ufficio. Tutti occupati nel settore privato. In più ha analizzato anche la situazione di un pensionato con un assegno mensile netto di poco inferiore ai 1.000 euro (importo medio erogato mensilmente dall'Inps). Il nostro ipotetico operaio specializzato, con una retribuzione lorda annua di poco superiore ai 22.700 euro, quest'anno porterà a casa una tredicesima pari a 1.328 euro netti: 14 euro in più rispetto alla tredicesima percepita nel 2014.

Per un impiegato con una retribuzione lorda annua che sfiora i 27.500 euro, la tredicesima di quest'anno sarà di 1.483 euro netti: 16 euro in più rispetto al 2013. Per un capo ufficio con una retribuzione lorda annua di quasi 51.000 euro, la mensilità aggiuntiva che percepirà il mese prossimo sarà di 2.563 euro netti: 25 euro in più di quella percepita nel 2014. Infine, per un pensionato con un imponibile annuo Irpef di quasi 17.000 euro (pari a un importo mensile netto di circa 980 euro che corrisponde alla pensione media nazionale erogata dall'Inps), la tredicesima ammonterà a 987 euro: 3 in più rispetto a quella incassata nel 2014. "Speriamo che una buona parte di questi 30 miliardi di liquidità siano destinati agli acquisti natalizi. Un'opportunità che potrebbe ridar fiato ai magri bilanci di tanti negozianti e piccoli artigiani che anche nel 2015 hanno faticato a mantenere la saracinesca aperta".

L'Ufficio studi della CGIA tiene a precisare che le tredicesime dei lavoratori dipendenti non beneficeranno del bonus Renzi. "I dipendenti che anche quest'anno hanno goduto del bonus non potranno beneficiare di questa agevolazione sulla mensilità aggiuntiva: la legge, infatti, non lo prevede.

Anzi, non è da escludere che alcuni dipendenti che hanno percepito lo sconto fiscale fino ad ora siano costretti a restituirlo. Ricordo, infatti, che gli 80 euro in più in busta paga spettano a coloro che non superano i 24.000 euro di reddito e in misura minore se lo stesso è compreso tra i 24.000 e i 26.000 mila euro. Pertanto, se nel corso dell'anno sono state superate queste soglie, senza che il datore di lavoro ne abbia tenuto conto, la restituzione di quanto percepito avverrà con la decurtazione della busta paga di dicembre”.

A livello territoriale la regione che presenta il maggior numero di percettori è la Lombardia: con quasi 6 milioni di persone (pari al 17,9 per cento del totale). La regione meno “interessata”, invece, è la Valle d’Aosta: 77.000 persone (pari allo 0,2 per cento del totale).



Lavoro: oltre 12mila opportunità di lavoro per le feste natalizie grazie alle agenzie per il lavoro

Turismo, ristorazione, moda, logistica e accoglienza i settori trainanti

Sono oltre 12mila le offerte di lavoro “sotto l’albero” e riguardano principalmente i settori del turismo, della ristorazione, della Grande Distribuzione Organizzata, della moda, dell’accoglienza e della logistica.

Particolarmente richiesti sono sia gli addetti alla vendita nella grande distribuzione che i magazzinieri, oltre agli store manager. Molto ricercati anche coloro che hanno competenze specifiche per rispondere alle domande dei clienti in comparti ad alta tecnologia o ad elevata specializzazione. Settori come moda, lusso e beauty cercano diverse figure - dai consulenti di bellezza ai make-up artist - soprattutto con buona conoscenza delle lingue straniere (inglese, russo e cinese le più gettonate). Si conferma come profilo emergente degli ultimi tempi la figura del personal shopper, per accompagnare i turisti stranieri nell’acquisto del Made in Italy nel periodo natalizio.

Nel comparto Hotellerie si registrano numerose offerte di lavoro per chef, pasticciere, camerieri e barman per quanto riguarda il food and beverage e receptionist, responsabili dell’accoglienza e professionisti nella cura della persona.

A queste si aggiungono posizioni aperte per addetti alla logistica, personale aeroportuale, esperti contabili per le chiusure fiscali di fine anno e specialisti dell’e-commerce e del merchandising.

Le caratteristiche più apprezzate sono flessibilità e puntualità, ottima attitudine alla comunicazione e alla customer satisfaction, conoscenza delle lingue straniere (almeno l’inglese), disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

È quanto emerge da una rilevazione di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. La rilevazione relativa al periodo natalizio conferma le buone performance del settore delle Agenzie per il Lavoro e, più in generale, apre a una misurata fiducia sull’andamento più complessivo dell’economia e dell’occupazione.

Dai dati più recenti disponibili risulta, infatti, che sono in media 338mila al mese i rapporti attivi tramite Agenzie per il Lavoro e che crescono in maniera assai rilevante i contratti a tempo indeterminato: sono oltre 22mila fino ad agosto 2015.

Fisco

Il mese delle tasse. A novembre si pagheranno all'erario 53,5 miliardi di euro

Da sempre novembre è il mese delle tasse e anche quest'anno le scadenze fiscali che si addenseranno tra lunedì 16 e lunedì 30 saranno da "brivido". Tra l'Iva, gli acconti Irpef, Irap, Ires, le addizionali Irpef e le ritenute di imposta, gli autonomi, le imprese e i lavoratori dipendenti verseranno all'erario 53,5 miliardi di euro.

La fotografia è stata scattata dall'Ufficio studi della CGIA che ha stimato lo sforzo fiscale che le imprese, i lavoratori dipendenti e i possessori di altri redditi saranno chiamati a sostenere il mese prossimo.

In Italia il gettito tributario (imposte, tasse e tributi) supera i 480 miliardi di euro l'anno. Questa imponente massa monetaria affluisce nelle casse dell'erario rispettando precise scadenze fiscali che si concentrano prevalentemente tra novembre/dicembre e i mesi estivi di giugno, luglio e agosto (vedi Graf. 1).

L'imposta più onerosa da onorare il mese prossimo sarà l'Iva: autonomi e imprese verseranno nelle casse dello Stato 12,3 miliardi di euro. Le società di capitali (Spa, Srl, Società cooperative, etc.), inoltre, pagheranno l'acconto Ires che ammonterà a 11,8 miliardi, mentre i lavoratori dipendenti, attraverso i rispettivi datori di lavoro, "daranno" al fisco le ritenute per un importo di 10,4 miliardi di euro. Anche l'acconto Irap sarà di tutto rispetto e costerà alle aziende ben 8,4 miliardi di euro, mentre l'acconto Irpef imporrà ai lavoratori autonomi un esborso di 8 miliardi di euro (vedi Tab. 2).

La CGIA fa notare come anche il peso dei costi indiretti legati al pagamento delle tasse ormai abbia assunto dimensioni molto preoccupanti:

"A causa di un sistema fiscale ancora troppo frammentato – segnala Paolo Zabeo coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA – nel nostro Paese sono necessari ben 34 giorni lavorativi per pagare le tasse. In altre parole, tra le code agli sportelli, il tempo perso per recarsi dal commercialista o per compilare moduli, registri e scartoffie varie, le imprese italiane impiegano 269 ore all'anno per onorare gli impegni con il fisco. Una *via crucis* che, purtroppo, condividiamo con i portoghesi, mentre in tutti gli altri paesi dell'Eurozona la situazione è meno pesante della nostra".


Infatti, se in Italia e in Portogallo sono necessari 34 giorni di tempo per pagare le imposte, la media dell'area euro è di 20. Tale soglia scende a 17 in Francia e addirittura a 15 giorni in Olanda (vedi Tab. 3).

I dati appena enunciati dimostrano che anche gli adempimenti burocratici, così come la pressione fiscale, hanno raggiunto un livello insopportabile per l'economia del nostro Paese.

"Al sistema delle piccole e medie imprese – conclude Zabeo – che costituisce il 99,9% del totale delle aziende presenti in Italia, la burocrazia costa, in termini assoluti, quasi 31 miliardi di euro all'anno. Per la struttura organizzativa delle imprese, tali costi penalizzano di più le piccolissime aziende rispetto a quelle di maggiori dimensioni. Sia chiaro, parte della burocrazia è ineliminabile, utile ed indispensabile; tuttavia è necessario rendere la nostra Pubblica Amministrazione più snella, più efficiente e meno costosa".

(seguono tabelle)

Graf. 1 - Andamento medio annuo del gettito tributario in Italia



Tab. 2 - Le principali imposte che verranno versate nel corso del mese di novembre 2015

(importi in milioni di euro)

	Stima gettito
Iva	12.300
Ires acconto	11.800
Ritenute dipendenti e collaboratori	10.454
Irap acconto	8.400
Irpef acconto	8.000
Ritenute lavoratori autonomi	1.000
Addizionale Regionale Irpef	965
Addizionale Comunale Irpef	380
Ritenute bonifici detrazioni Irpef	150
Totale	53.449

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze e ISTAT

Tab. 3 - Tempo necessario al pagamento delle imposte (anno 2014)

RANK AREA EURO	PAESI	Pagamento imposte	
		N° di ore necessarie per anno	N° di giorni necessari per anno
1	Lussemburgo	55	7
2	Estonia	81	10
3	Irlanda	82	10
4	Finlandia	93	12
5	Paesi Bassi	123	15
6	Francia	137	17
7	Malta	139	17
8	Cipro	146	18
9	Spagna	158	20
10	Belgio	161	20
11	Austria	166	21
12	Lituania	171	21
13	Slovacchia	188	24
14	Grecia	193	24
	Lettonia	193	24
16	Germania	218	27
17	Slovenia	245	31
18	ITALIA	269	34
19	Portogallo	275	34
	Area euro (1)	163	20

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca Mondiale (Doing Business 2016)
(1) Calcolato come media del valore dei singoli Paesi

Nota: numero di ore per pagare le tasse: tempo necessario per a) preparare, b) presentare e c) pagare i 3 principali tipi di imposte (sul reddito, sul lavoro/contributi obbligatori, e sui consumi). Si fa riferimento ad un'impresa media (società a responsabilità limitata) con circa 60 addetti. Si fa riferimento alle imposte pagate nell'anno 2014.



Corte dei Conti

Relazione Corte dei Conti: 8 x mille fuori controllo

Destinazione e gestione dell'8 per mille: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate.

La relazione ha rilevato una serie di criticità nella gestione dell'istituto, quali: il meccanismo che permette ai beneficiari di ricevere più dalla quota indistinta destinata ai possibili beneficiari che non dalle precise scelte dei contribuenti; la rilevanza dei contributi, che ha superato ampiamente il miliardo di euro per anno; la scarsa pubblicità dell'ammontare delle risorse erogate ai beneficiari; il rilevante ricorso delle confessioni religiose alle campagne pubblicitarie; il rischio di discriminazione nei confronti di confessioni non firmatarie di accordi; l'assenza di controlli indipendenti sulla gestione dei fondi; la carenza di controlli sugli intermediari delle dichiarazioni dei redditi; lo scarso interesse dello Stato per la quota di propria competenza, essendo l'unico competitore che non sensibilizza l'opinione pubblica sulle proprie attività e che non promuove i propri progetti. Le somme disponibili vengono talvolta destinate a finalità diverse anche antitetiche alla volontà dei contribuenti. La Corte nel sollecitare anche approfondimenti sulla attività intrapresa dall'Agenzia delle entrate per il monitoraggio sugli intermediari, dà atto del miglioramento nella divulgazione dei dati da parte delle amministrazioni coinvolte e constata un ulteriore rallentamento nell'attribuzione delle risorse di competenza statale.



Investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Arriva il codice tributo per fruire del credito d'imposta

Pronto il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (DI n. 190/2014).

Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione n. 97/E dell'Agenzia delle Entrate è il 6857, "Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - art. 3, DI n. 145 del 23 dicembre 2013".

Come inserire il codice nel modello F24 – Il codice va inserito nella sezione "Erario" del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a credito compensati" o, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo di riferimento, invece, va inserito l'anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Il credito d'imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all'interno della sezione "Normativa e prassi".

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Pronto il codice tributo per fruire dell'agevolazione

Con la risoluzione n. 96/E, l'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per consentire ai soggetti titolari di reddito di impresa di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Decreto competitività (DI n. 91/2014).

Il nuovo codice tributo, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2016, è il seguente:

- 6856 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91)

Come compilare il modello F24 – Il codice tributo andrà indicato all'interno della sezione "Erario" del modello di pagamento in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento", invece andrà indicato l'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo, e può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'investimento. Quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016.

I precedenti chiarimenti delle Entrate – La nuova agevolazione è stata introdotta dal DI n. 91/2014 per gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 in strutture produttive che hanno sede in Italia. Al credito d'imposta era dedicata la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, nella quale l'Agenzia dava ampio spazio ai soggetti beneficiari, alle regole di utilizzo, alle modalità di calcolo del credito e alle caratteristiche dei beni strumentali ammessi al beneficio.

I soggetti beneficiari – Come già illustrato dalle Entrate nel precedente documento di prassi, a poter usufruire del credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione di versamenti dovuti, sono le imprese residenti, gli enti non commerciali, in relazione alle attività commerciali esercitate, e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. In ogni caso, tra i soggetti ammessi alla misura di favore rientrano anche le imprese costituite successivamente alla data del 25 giugno 2014.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all'interno della sezione "Normativa e prassi".

Attenzione alle e-mail truffa su avvisi di pagamento di Equitalia

Continuano ad arrivare segnalazioni di e-mail truffa contenenti presunti avvisi di pagamento di Equitalia e che invitano a scaricare file o a utilizzare link esterni. Equitalia è assolutamente estranea all'invio di questi messaggi e raccomanda nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato. Equitalia ha avuto conferma dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l'unità specializzata della Polizia Postale, che in questi giorni è in atto una nuova campagna di phishing, cioè di tentativi di truffa informatica architettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate e raccomanda nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato. Di seguito alcuni indirizzi di false e-mail: fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, servizio@equitalia.it, noreply@equitalia.it, servizio@unicredit.it, servizio_clienti@poste.it, noreply-equit@eq.it, support@update.it, equitalia@avvia.it, noreply@postecert.it, reply-equit@riscossioni1.it, equitaliat@raccomandata.it, cifre@equitliaroma.it, assistenza@protocol.it, noreply@certificazione.it, info55@bper.it, noreply@protocol.it, noreply@legge.it, noreplay@bancoposta.it, b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it, b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, web_1@postepay.it, pagamento@equitalia.it.

Economia

Legge di stabilità 2016: impatto di 3.451 milioni di euro a favore delle mpi

Elaborazione Ufficio Studi con Direzioni Politiche economiche, Politiche fiscali, Relazioni istituzionali e Relazioni sindacali di Confartigianato su dati Relazione Tecnica A.S. 2111, Istat, Mef, Unioncamere-Ministero del Lavoro

Secondo le valutazioni di Confartigianato la politica fiscale delineata dal Governo con il disegno di legge di Stabilità 2016 sembra aver consolidato la strada della riduzione della pressione fiscale e del peso delle tasse su artigiani e piccole imprese. L'analisi dei provvedimenti inseriti nel disegno di Legge di stabilità (DDL S. 2111) consente di valutare l'impatto a favore delle MPI fino a 20 addetti di nove principali misure fiscali inserite nel provvedimento. L'impatto complessivo si valuta in 3.451 milioni di euro, composto dall'azione di sei misure che determinano riduzioni del prelievo fiscale per 2.543 milioni (il 73,7% del totale impatto sulle MPI) a cui si aggiungono 908 milioni (il 26,3%) di minori costi determinati da altre tre misure che intervengono sul fattore lavoro.

Nel dettaglio delle sei misure riguardanti il prelievo fiscale, la riduzione dell'aliquota Ires per 961 milioni di euro rappresenta il 27,8% dell'impatto totale sulle MPI, seguono i bonus per le ristrutturazioni edili, mobili compresi, e la riqualificazione energetica degli edifici per 553 milioni (16,0% del totale impatto), il regime forfetario per 414 milioni (12,0%), i superammortamenti per 310 milioni (9,0%), la franchigia IRAP per 180 milioni (5,2%) ed infine il recupero immediato dell'IVA sui crediti insoluti per 126 milioni (3,6%).

Nel dettaglio dei tre interventi riguardanti i minori costi del lavoro, la proroga dell'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, equivalente a 541 milioni di euro, rappresenta il 15,7% del totale impatto sulle MPI, seguito dalla detassazione dei premi di produttività per 217 milioni (6,3%) e dall'intervento sulla Cassa integrazione guadagni in deroga per 150 milioni (4,3%).



Le prospettive per l'economia italiana nel 2015-2017

Nel 2015 si prevede una crescita del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari allo 0,9% in termini reali, cui seguirà un aumento dell'1,4% nel 2016 e nel 2017.

Nel 2015 la domanda interna al netto delle scorte contribuirà positivamente alla variazione del Pil per 0,7 punti percentuali mentre la domanda estera netta sottrarrà un decimo di punto percentuale all'espansione del prodotto. Nell'anno in corso è previsto un contributo significativo delle scorte (+0,3 punti percentuali). Il rafforzamento dell'economia determinerà, nel 2016 e nel 2017, un apporto crescente della domanda interna (+1,2 punti percentuali) cui si accompagnerà un contributo lievemente positivo da parte della domanda estera netta (+0,1 punti percentuali).

Nel 2015 la spesa delle famiglie aumenterà dello 0,8% in termini reali, a seguito del miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro e del reddito disponibile. Nel 2016, si prevede un rafforzamento dei consumi privati (+1,2%) che proseguirà anche nel 2017 (+1,1%).

Nell'anno in corso è attesa la ripresa del processo di accumulazione del capitale (+1,1%), stimolata dal miglioramento delle condizioni di accesso al credito e dal rafforzamento delle attese sulla ripresa dell'attività produttiva. Gli investimenti registreranno un'accelerazione sia nel 2016 (+2,6%), anche per effetto delle misure di politica fiscale a favore delle imprese, sia nel 2017 (+3,0%).


L'occupazione aumenterà nel 2015 (+0,6% in termini di unità di lavoro), accompagnata da una riduzione del tasso di disoccupazione che si attesterà al 12,1%. Nel 2016, le unità di lavoro registreranno un aumento più significativo (+0,9%) mentre il tasso di disoccupazione segnerà una ulteriore diminuzione, attestandosi all'11,5%. Nel 2017 le unità di lavoro aumenteranno ad un ritmo meno intenso (+0,7%), in presenza di una ulteriore lieve discesa del tasso di disoccupazione (11,3%).

Il quadro previsivo delineato è soggetto a rischi al ribasso, connessi a un eventuale più pronunciato rallentamento del commercio internazionale e all'impatto delle clausole di salvaguardia nel 2017. Una dinamica più accentuata degli investimenti, collegata agli effetti delle politiche europee e nazionali potrebbe invece condurre ad un rialzo. Le previsioni incorporano le misure descritte nel disegno di legge di Stabilità 2016.



L'Italia delle cento tasse costa a ognuno di noi 8 mila euro all'anno

Nel 2014 il gettito tributario complessivo ha toccato i 486,6 miliardi di euro



Quante tasse pagano gli italiani? L'Ufficio studi della CGIA ne ha individuate un centinaio, un elenco lungo di voci che include addizionali, accise, imposte, sovrainposte, tributi, ritenute, ecc.. A un sistema tributario frammentato, che vessa cittadini e imprese con le sue tante scadenze fiscali, si accompagna invece un gettito estremamente concentrato: le prime 10 imposte valgono 417,7 miliardi di euro e garantiscono l'86 per cento del gettito tributario complessivo che nel 2014 si è attestato a 486,6 miliardi di euro. Le imposte che gravano di più sulle tasche dei cittadini italiani sono due e rappresentano più della metà del gettito (il 53,1%): si chiamano Irpef e Iva. La prima (Imposta sul reddito delle persone fisiche) garantisce alle casse dello Stato un gettito che supera i 161 miliardi di euro (il 33,2% ovvero un terzo del gettito) mentre la seconda sfiora i 97 miliardi di euro (19,9% del gettito). Per le aziende le imposte che pesano di più sono l'Ires (Imposta sul reddito delle società), che nel 2014 ha consentito all'erario di incassare 31 miliardi di euro e l'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) che ha assicurato 30,4 miliardi di gettito (di cui 20,9 miliardi in capo alle imprese e la rimanente parte alle Pubbliche Amministrazioni). "Nel 2015 - sottolinea Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio Studi CGIA - ciascun italiano pagherà mediamente 8 mila euro di imposte e tasse, importo che sale a quasi 12 mila euro considerando anche i contributi previdenziali. E la serie storica indica che negli ultimi 20 anni le entrate tributarie pro-capite sono aumentate di 76 punti percentuali, molto di più rispetto all'inflazione che, invece, è salita del 47 per cento". Va anche tenuto conto che la pressione tributaria (imposte, tasse e tributi sul Pil) in Italia (30,1%) è la terza più elevata dell'Area Euro dopo Finlandia e Belgio, superiore di sette punti percentuali rispetto a quella tedesca (22,9%). "Si tratta di un podio ancora più negativo se si considera l'altra faccia della medaglia, ovvero il livello dei servizi che nel nostro Paese deve migliorare moltissimo. Il percorso assunto dal Governo e volto alla riduzione della pressione tributaria - conclude Zabeo - è necessario e apprezzabile ma dovrà procedere in parallelo con il miglioramento del livello dei servizi e della loro qualità. In altre parole meno tasse e più servizi: solo così il paese potrà agganciare la ripresa e crescere su tassi in linea con quelli dell'Area Euro che, secondo le ultime previsioni della Commissione Europea, viaggerà ad un ritmo nettamente superiore a quello dell'Italia".

Ma ritornando alle 100 tasse degli italiani, secondo la CGIA quali sono le curiosità più importanti?

1. quella più elevata: L'Irpef;
2. quella che paghiamo tutti i giorni: L'Iva;
3. la più pagata dalle società: L'Ires;
4. la più odiata dalle imprese: L'Irap;
5. la più singolare: quella applicata dalle regioni sulle emissioni sonore degli aeromobili;
6. la più lunga (come dicitura): imposta sostitutiva imprenditori e lavoratori autonomi regime di vantaggio e regime forfetario agevolato;
7. la più corta (acronimi esclusi): bollo auto;
8. l'ultima grande imposta introdotta: LA Tasi;
9. la più odiata dalle famiglie (fino al 2015): l'Imu/Tasi;
10. le più stravaganti: le imposte sugli spiriti (distillazione alcolici), quelle sui gas incondensabili e sulle riserve matematiche di assicurazione (tasse su accantonamenti obbligatori delle assicurazioni). La tassa annuale sulla numerazione e bollatura di libri e registri contabili e, infine, tutte le sovrainposte di confine applicate dalla dogana (sugli spiriti, sui fiammiferi, sui sacchetti di plastica non biodegradabili).

Ocse promuove Jobs act: "Stime Pil in rialzo, disoccupazione giù"

Deficit Italia continua calo, a 2,2% Pil in 2016

"Il Jobs act e gli sgravi per le assunzioni stanno trainando la svolta del mercato del lavoro in Italia, hanno portato a un rilevante aumento dei nuovi contratti a tempo indeterminato e ampliato le reti di sicurezza sociale, rendendo la crescita più inclusiva". E' quanto sottolinea l'Ocse nel suo Economic Outlook. "Il tasso di disoccupazione calerà dal 12,3% di quest'anno all'11,7% nel 2016 e 11% nel 2017". In Italia la ripresa sta gradualmente prendendo velocità,

e il Pil crescerà dell'1,4% nel 2016 e 2017 – afferma l'Ocse ritoccando al rialzo di 0,1 punto le stime rispetto a settembre.

“Il deficit pubblico in Italia – prosegue l'Istituto – continuerà a diminuire, con la ripresa economica che aumenta gli introiti fiscali e l'onere per interessi sul debito pubblico che cala”, e passerà dal 2,6% del Pil nel 2015 a 2,2% nel 2016 e 1,6% nel 2017. Anche il debito pubblico, dopo il picco del 2015 a 134,3% del Pil, scenderà al 133,5% nel 2016 e 131,8% nel 2017. “Nel 2016 – ricorda l'organizzazione – il governo prevede di usare pienamente la flessibilità nelle regole Ue sul deficit per incrementare l'investimento pubblico e ridurre le tasse. Spostare l'onere fiscale dal lavoro al consumo e all'immobiliare, e aumentare le tasse ambientali, creerebbe il contesto per una crescita più forte e amica dell'ambiente”. “Le prospettive di crescita globale si sono fatte più fosche quest'anno, e in particolare le economie dei Paesi emergenti sono una fonte chiave di incertezza, dato il loro ampio contributo al commercio globale e alla crescita del Pil” – conclude l'Ocse nel suo Economic outlook, sottolineando che “un rallentamento più significativo nella domanda interna cinese potrebbe essere un colpo per la fiducia dei mercati e le prospettive di crescita di numerosi Paesi, incluse le economie avanzate”.



Imprese under 35: quasi una su tre è "donna"

Sono 171mila, il 28% del totale e non temono di giocare sui terreni tradizionalmente maschili

Fra i giovani imprenditori la parità di genere è un traguardo raggiungibile: quasi 1 impresa su 3 tra quelle di under 35 (poco meno di 609mila) è a trazione femminile. Complessivamente si tratta di oltre 171mila unità, pari al 28,11% del totale delle imprese giovani. Quasi un primato, considerando che il milione e 310mila imprese femminili esistenti in Italia rappresentano il 21,62% del totale delle imprese italiane.

Come mostra l'Osservatorio per l'imprenditoria femminile di Unioncamere e InfoCamere sulla base dei dati al 30 settembre scorso, le imprenditrici under 35 sembrano avere una marcia in più rispetto al totale delle donne d'impresa.

Se in 44mila, nel mettersi in gioco, hanno preferito restare nel solco della tradizione, operando in alcuni settori più tipicamente legati all'intraprendenza femminile, moltissime altre si sono avventurate, in misura maggiore rispetto all'universo complessivo delle imprese femminili, in terreni in cui la presenza maschile è solitamente predominante.



Nelle piccole imprese l'occupazione galoppa. Tra gennaio e ottobre +3%.

Due buone notizie. Le micro e piccole imprese continuano ad assumere. E calano le cessazioni dal lavoro. Tra gennaio e ottobre l'incremento dell'occupazione è stato pari al 3 per cento. E tra settembre e ottobre si è registrata una crescita dello 0,5 per cento.

Aumento delle assunzioni e riduzione delle cessazioni hanno condotto a un risultato di cui le piccole imprese possono andare orgogliose. Nel periodo gennaio-ottobre le assunzioni sono cresciute del 3,3 per cento con una corrispondente diminuzione del 4 per cento sul fronte delle cessazioni.

Quest'anno le Mpi non arretrano nemmeno di fronte all'autunno che, tradizionalmente, costringeva a segnare il passo. Nei primi dieci mesi del 2014 l'occupazione era aumentata solo dell'1,3 per cento. Lo rileva l'Osservatorio Mercato del Lavoro, curato dal Centro Studi della CNA, che analizza mensilmente l'occupazione in un campione di 20.500 Mpi, che danno lavoro a 125mila dipendenti. Le Mpi continuano a preferire il lavoro stabile. Il tempo indeterminato rimane saldamente il contratto leader. A ottobre è applicato a più di otto lavoratori su dieci (82,2 per cento), ai quali vanno aggiunti gli apprendisti, che sono il 6,3 per cento degli occupati. Il 9,7 per cento è costituito da contratti a tempo determinato; l'1,8 per cento rientra tra le "altre forme" contrattuali. Complessivamente, le tipologie di contratti non a termine (tempo indeterminato più apprendistato) coprono l'88,5 per cento della platea di occupati, quasi tre punti in più dell'85,6 per cento registrato dall'Istat sull'intero sistema produttivo.

Il buon momento dell'occupazione nelle Mpi è alimentato dall'avvio della crescita. Lo dimostra il calo a due cifre delle cessazioni nei mesi di settembre e di ottobre: -17,2 e -14,3 per cento rispetto ai corrispondenti mesi del 2014. Sulle dinamiche occupazionali hanno pesato in maniera determinante le misure varate dal Governo per rendere meno rigido il mercato del lavoro: il Decreto Poletti, il DL 167 sull'apprendistato, la Legge di Stabilità, il Decreto attuativo 23/105 del Jobs Act

Commercio, Confesercenti: piccoli ancora non agganciano ripresa. Cresce gap con GDO, nel 2015 chiuse oltre 11mila PMI

Timori per effetti di allarme terrorismo sui consumi

Nonostante il leggero calo di settembre, i dati dell'anno confermano una modesta ripresa della spesa delle famiglie: ma le piccole superfici non riescono ancora ad agganciarla, ed il gap con la GDO diventa sempre più evidente: lo scarto tra il fatturato delle due forme distributive è stato del 3,1%, più del doppio di quello registrato nel mese di agosto (1,5%). Un dato confermato dalle chiusure di negozi: nei primi 8 mesi dell'anno si sono registrate oltre 11mila cessazioni di piccole e medie imprese del commercio al dettaglio in sede fissa. Uno scenario ancora più preoccupante in questa fase: la paura generata dagli attacchi terroristici potrebbe condizionare fortemente la propensione al consumo degli italiani, soffocando la timida ripartenza. Inoltre, l'allerta globale lanciato dagli Usa potrebbe avere effetti deleteri sui flussi e i consumi turistici della prossima stagione natalizia. Così Confesercenti sui dati Istat relativi alle vendite nel commercio a dettaglio nel mese di settembre. Complessivamente, tra gennaio e settembre le vendite sono cresciute dello 0,6% in volume, soprattutto grazie alla buona performance del comparto non alimentare. Le piccole superfici, però, per ora appaiono escluse da qualsiasi beneficio portato dalla modesta ripresa: nei primi 9 mesi di quest'anno, il valore delle vendite dei negozi è diminuito ulteriormente rispetto al 2014, mentre per la GDO è aumentato dell'1,8%. Una differenza frutto di una politica economica che, negli ultimi anni, ha scelto di privilegiare soprattutto le grandi imprese. A partire dalla liberalizzazione degli orari, che ha permesso alla grande distribuzione di erodere quote sempre maggiori di mercato alla distribuzione tradizionale. Un 'trasferimento' che abbiamo più volte denunciato e che diventa di mese in mese più grave. Ci sembra positiva, invece, l'idea di introdurre nuovi bonus, per le forze dell'ordine e per i 18enni, così come il piano di 'rammendo delle periferie' annunciato ieri dal Premier. Un intervento che sosteniamo, e che va nella stessa direzione del "Pacchetto Commercio" che proporremo di inserire nella Legge di stabilità, che mira a sostenere negozi e pubblici esercizi che apriranno nelle zone degradate delle città attraverso una fiscalità premiale.

Straordinario al nero è evasione contributiva

Si configura quale evasione contributiva – e non la più tenue ipotesi di omissione contributiva – il mancato pagamento di contributi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario in nero. Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione in sentenza 23485/2015. Nel ricorso presentato da una società che si opponeva al recupero di contributi non versati da parte Inps essendo state accertate prestazioni di lavoro straordinario in nero, la ricorrente eccepiva la misura delle sanzioni, ritenendo applicabile, nella specie, l'art. 116 co. 8° lett. a) legge n. 388/2000 (ipotesi di omissione) e non la successiva lett. b) (ipotesi di evasione). In merito, la suprema Corte ha giudicato tale motivo come prospettazione giuridicamente infondata in ordine al regime sanzionatorio applicabile nel caso che ne occupa: invero, per ormai consolidata giurisprudenza, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS (attraverso i modelli DMI O) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate integra l'evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 80 lett. b) legge n. 388/2000 e non già la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma.

Quest'ultima riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.

Nella vicenda in oggetto, i crediti contributivi azionati dall'INPS concernono non già retribuzioni regolarmente denunciate, bensì retribuzioni di lavoro straordinario e domenicale avvenute "in nero".

In altre parole, si tratta di omessa od infedele denuncia circa il *quantum* retributivo effettivamente corrisposto ai dipendenti e sul quale non sono stati versati i contributi prescritti, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 116 co. 8° lett. b) legge n. 388/2000.

La rinuncia del lavoratore al trattamento di fine rapporto è nulla

Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, pertanto la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato. Così si è nuovamente pronunciata la Corte di Cassazione in sentenza 11 novembre 2015, n. 23087. Un lavoratore conveniva in giudizio davanti al Tribunale la s.r.l. datrice esponendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima con qualifica di quadro, distaccato per lungo periodo presso società controllate, percependo oltre al trattamento economico previsto dal c.c.n.l., l'indennità estero, ulteriori emolumenti in valuta locale, e numerosi benefits in natura. Lamentava che alla cessazione del rapporto la parte datoriale non aveva computato nel calcolo del t.f.r. detti benefici, né ulteriori emolumenti pure erogati con continuità nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro straordinario, notturno, premio fedeltà). Nel dare atto di aver sottoscritto alcuni mesi prima della cessazione del rapporto, un accordo transattivo, ne eccepiva, tuttavia, la nullità radicale, in quanto concernente diritti futuri, in parte indisponibili ed in parte ancora a lui ignoti. Il giudizio instaurato non trovava esito favorevole per il lavoratore che proponeva ricorso per cassazione. Ha evidenziato la suprema Corte che i giudici d'appello hanno negato che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva disposizione di diritti non ancora sorti né maturati, con conseguente nullità dell'atto di disposizione, poiché il lavoratore era in grado in quel momento, di rappresentarsi le proprie spettanze di fine rapporto concernenti il pregresso periodo di lavoro. Tale assunto però vulnera il principio consolidato nella giurisprudenza, atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325

cod. civ., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato (cfr. Cass. 7-3-05 n. 4822). La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dell'atto di disposizione, è determinante ai fini della soluzione della questione, giacché per lo scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta l'accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l'eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, 2 comma, c.c. in relazione all'art. 1325 c.c.. Accolto quindi il ricorso del lavoratore.

L'immediatezza della contestazione disciplinare

La sentenza nr. 22932/2015 della Corte di cassazione, ripercorre utilmente le varie pronunce inerenti l'immediatezza della contestazione disciplinare e le varie circostanze che la stessa Corte ha in passato esaminato. Nel caso che qui interessa, un lavoratore aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello la quale aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento intimato dal datore per aver questi percepito rimborsi non dovuti sulla base di attestazioni non conformi alla verità riguardo a trasferte e orari di lavoro.

A base del *decisum*, la Corte del merito, rilevata la tempestività della contestazione trattandosi di un comportamento protrattosi per alcuni mesi che esigeva un raffronto tra la documentazione cartacea e quella informatica, e riteneva quindi dimostrati gli addebiti sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti di una volontà frodatoria. Precisava, poi, la predetta Corte, che nel caso concreto sussistevano tutti gli indizi che connotavano, anche secondo la contrattazione collettiva, fatto grave a sufficienza da costituire giusta causa".

Avverso questa sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione.

Occorre, innanzitutto, rilevare – ha premesso la Corte – che, secondo giurisprudenza, in tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore. Le pronunce della stessa Corte, sono poi, va sottolineato, altrettanto conformi nel ritenere che l'immediatezza della contestazione disciplinare e la tempestività della irrogazione della relativa sanzione, esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso. Ove sussiste un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la Corte ha, altresì, rimarcato che la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro.

Quanto al contenuto della regola dell'immediatezza la Cassazione ha anche asserito che detta regola, pur dovendo essere intesa in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento. Alla stregua di tali principi, tutti pienamente condivisi dal Collegio giudicante, deve ritenersi la correttezza giuridica della sentenza impugnata nella quale, appunto facendo riferimento al tipo di addebito, consistente nella reiterazione dei comportamenti illeciti contestati, ed alla necessità di un riscontro tra i dati informatici e quelli cartacei era necessario un lasso di tempo pienamente giustificato. Ne è conseguito il rigetto del ricorso.



Editore:

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma

Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565

E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

***Francesco Longobardi*
Segretario Generale Nazionale Ancl**



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009